

OGGETTO: Vendita di petrolio agevolato in recipienti da 20 kg.

A seguito di istanze presentate dalle società interessate e di intese intercorse tra questo Ministero ed i Dicasteri delle finanze e dell'industria e del commercio, venne emanata da quest'ultima Amministrazione, in data 29 novembre 1961, una circolare concernente la vendita del petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso i punti di vendita stradali di carburanti.

In tale circolare, diramata ai sigg. Prefetti della Repubblica, è stato disposto quanto segue:

“Da parte di alcune società è stata fatta presente la necessità di poter provvedere alla vendita di petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti.

Questo Ministero ha interpellato sull'argomento, per la parte di propria competenza, il Ministero delle finanze ed il Ministero dell'interno, i quali si sono espressi in senso favorevole a che le SS.LL., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, autorizzino, previo parere delle Amministrazioni comunali sul cui territorio si trovano le stazioni di servizio, l'immagazzinamento e la vendita, in idonei locali, del petrolio agevolato di cui trattasi.

Il Ministero dell'interno, sentita anche la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili ha però fatto presente che l'immagazzinamento di detto petrolio presso le stazioni di servizio all'uopo autorizzate, potrà avvenire soltanto per un quantitativo massimo di kg 500 e che il prodotto stesso dovrà essere venduto esclusivamente in lattine originali sigillate della capacità massima di litri 5, con esclusione di qualsiasi travaso o vendita in recipienti portati dal cliente.

Ciò stante, si comunica che questo Ministero, in conformità ai pareri formulati sull'argomento dalle predette Amministrazioni, non ha nulla in contrario a che le SS.LL. rilascino, ai sensi delle norme summenzionate, alle aziende che ne facciano richiesta, autorizzazioni per il deposito, presso le stazioni di servizio, di petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico, semprechè il quantitativo massimo di prodotto immagazzinato non superi i kg 500 e la vendita avvenga esclusivamente in recipienti originali sigillati della capacità massima di litri 5.

La rispondenza dei locali adibiti all'immagazzinamento ed alla vendita del petrolio di cui sopra dovrà, comunque, essere sempre accertata dal locale Comando dei Vigili del fuoco, a cui compete il rilascio del relativo certificato di prevenzione incendi”.

Alcune società successivamente hanno fatto presente la necessità di poter effettuare la vendita del petrolio agevolato in recipienti sigillati da kg 15-20 presso i punti di vendita stradale di carburanti e hanno chiesto la modifica in tal senso della limitazione indicata nella circolare sopra citata.

In accoglimento di tale richiesta questo Ministero, di concerto con i precitati Dicasteri, sentito anche il parere dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, è venuto nella determinazione, fermo restando però il quantitativo massimo di kg 500 da immagazzinare nonchè le altre modalità indicate nella citata circolare, di consentire che la capacità massima dei singoli recipienti sigillati sia portata da litri 5 a kg 20.

Tanto si comunica per norma dei Comandi in indirizzo.